

Assicurazione Multirischio Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  ITALIANA
ASSICURAZIONI

Prodotto Rubino

Ed. 07/2023 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -

E-mail: benvenutitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2022 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 639,4 milioni di euro, di cui 57,6 milioni di euro relativi al capitale sociale e 581,8 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 463,6 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 208,6 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 933,3 milioni di euro;
- solvency ratio: 201,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Nel prodotto "RUBINO" è possibile comporre il prodotto assicurando il fabbricato e/o il contenuto e/o la responsabilità civile (RC fabbricato e/o capofamiglia), eventualmente aggiungendo la garanzia assistenza. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente richiamate nella scheda di polizza. L'impegno della Società sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

- ✓ La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se non di proprietà dell'Assicurato, da:
 - Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
 - onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - urto veicoli stradali, non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via;
 - fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente i beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
 - caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

- ✓ La Società indennizza altresì:
 - i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
 - nel caso di assicurazione di dimora abituale, i danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali (compresi preziosi e valori) dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, facenti parte del contenuto dell'abitazione, e trasportati in locali temporaneamente abitati ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei, sino alla concorrenza di 1/10 della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione;
 - i danni causati ai beni assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
 - i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
 - le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto; la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto sia per il fabbricato sia per il contenuto.
 - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro;
 - i danni derivanti dal mancato godimento del fabbricato assicurato, abitato dall'Assicurato, che abbia subito un sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

In caso di trasloco le garanzie saranno operanti in entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di 10 giorni.

Se attivata la Sezione Incendio, le seguenti garanzie particolari sono sempre operanti sulle partite Fabbricato e/o Contenuto se indicate sul modulo di polizza.

- ✓ RICORSO TERZI



La Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.

✓ **DANNI ELETTRICI**

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati da guasti elettrici dovuti a variazioni di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici accidentali.

✓ **EVENTI SPECIALI**

a) **EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

b) **GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a determinate parti di fabbricato.

c) **SOVRACCARICO NEVE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, causato da sovraccarico di neve.

d) **EVENTI SOCIO-POLITICI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.

e) **TERRORISMO**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in conseguenza di terrorismo.

f) **ACQUA CONDOTTA**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati.

g) **GELO**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla rottura di condutture del fabbricato causato da gelo.

h) **OCCLUSIONE DI CONDUTTURE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla occlusione di condutture del fabbricato.

✓ **ORDIGNI ESPLOSIVI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia "Eventi socio-Politici".

✓ **FURTO DI FISSI ED INFISSI E GUASTI AGLI STESSI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.

✓ **RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO**

La Società, in caso di spargimento di acqua, a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato rimborsa le spese sostenute per la riparazione e sostituzione delle parti interessate.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

TERREMOTO

È possibile ampliare la copertura dei danni al fabbricato con la garanzia a copertura dei danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Sono inoltre comprese le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a



discarica idonea i residui del sinistro.

SEZIONE FURTO

- ✓ La Società indennizza i danni materiali e diretti, derivati da:
- furto del contenuto assicurato, anche se non di proprietà dell'Assicurato, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti il contenuto stesso:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1. rottura, scasso;
 - 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Per il contenuto posto in "mezzi di custodia o casseforti", la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
 - rapina del contenuto, anche se di proprietà di terzi, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
 - estorsione nel caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari e/o dipendenti vengano costretti a consegnare il contenuto mediante violenza o minaccia diretta sia verso gli stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
 - gli atti vandalici al contenuto, anche se di proprietà di terzi, commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura dalla medesima Società;
 - i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza. Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.
- ✓ In caso di "dimora abituale" la Società indennizza altresì:
- il furto, la rapina, l'estorsione, di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando portati in locali diversi dalla dimora abituale ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi;
 - il furto qualora l'autore sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
 - a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
 - le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, per moduli, bolli e diritti, per il rifacimento di documenti personali, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del furto o della rapina, sempreché tali eventi siano indennizzabili a termini di polizza.
- La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.



✓ **GARANZIA SCIPPO E RAPINA COMMESSI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE**

L'assicurazione è prestata contro la rapina e lo scippo, commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti il nucleo familiare dell'Assicurato stesso, con lui residenti, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori (con il massimo del 10% per il denaro), gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, all'esterno dell'abitazione.

La Società rimborsa inoltre, entro i limiti della somma assicurata, per gli eventi previsti dalla presente garanzia, le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario dalla loro sottrazione. La garanzia è valida entro i confini dei Paesi Europei.

La garanzia non vale:

- per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età superiore a 14 anni;
- per i preziosi ed i valori che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi della persona derubata.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA**

A) **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- 1) conduzione dell'abitazione costituente dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato, anche per villeggiatura estiva ed invernale e relativi arredamenti;
- 2) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, comprese antenne radiotelevisive;
- 3) proprietà ed uso di tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, situati in aree private;
- 4) proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- 5) proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza non superiore a mt. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato, mezzi di locomozione a motore elettrico per portatori di handicap;
- 6) proprietà e utilizzo di animali domestici. Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione;
- 7) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dell'abitazione dell'Assicurato;
- 8) esercizio di sports in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti;
- 9) esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navi modellismo ed aeromodellismo, escluse comunque qualsiasi attività aventi carattere professionale od organizzativo.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi



domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

Inoltre, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per la responsabilità civile derivante:

10) a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C. in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito di messa in circolazione, a sua insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge.

La garanzia è operante:

- a) per rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di Assicurazione o Fondo di garanzia ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 in caso di eccezioni inopponibili al terzo, o di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione;
- b) relativamente ai veicoli a motore e natanti, di proprietà di terzi per le richieste di somme eccedenti il massimale dalla garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;
- c) per danni al veicolo a motore di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia in ogni caso è subordinata, limitatamente ai veicoli di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola col pagamento del premio.

- 11) per danni da incendio, esplosione o scoppio a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
- 12) per danni da incendio, esplosione o scoppio di ciclomotori, motocicli, natanti di lunghezza non superiore a mt.6,50, tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, di proprietà dell'Assicurato, esclusi i rischi contemplati dall'assicurazione obbligatoria di "Responsabilità civile autoveicoli" (Legge 24.12.1969 n.990 e successive modificazioni) e compresi i danni ai locali di terzi in cui detti risultino in rimessa, anche se in consegna o custodia dell'Assicurato;
- 13) per danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo stesso, al guidatore ed ai trasportati.

B) Responsabilità civile verso terzi prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, per gli infortuni sul lavoro, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

✓ RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali relativi alla sua qualità di proprietario del fabbricato descritto



in polizza, adibito a dimora abituale o saltuaria.

La garanzia è comprensiva dei danni:

- a) derivanti da spargimenti di acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato;
- b) da caduta neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato con esclusione dei danni direttamente provocati dalla neve o dal ghiaccio stesso al tetto ed alla copertura;
- c) causati a terzi dall'esistenza di:
 - strade private ed aree scoperte non gravate di servitù pubblica e marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del fabbricato;
 - giardini e parchi con relativi alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, piscine, a meno che siano situati in aree condominiali.

SEZIONE ASSISTENZA

✓ INVIO PER INTERVENTI D'EMERGENZA AGLI IMPIANTI IDRAULICO, TERMICO, ELETTRICO ED AGLI ACCESSI ALL'ABITAZIONE ASSICURATA DI:

1) un idraulico qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un idraulico, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione di acqua nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico pertinenti l'abitazione dell'Assicurato; pertanto che non derivi da occlusione della colonna di scarico condominiale.

Sono esclusi:

- per i casi a) e b) gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o gli eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

2) un elettricista qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, gli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

3) un fabbro qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano. La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibili l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

4) un vetraio qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti un intervento sui vetri esterni dei locali, a



seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale Operativa, provvede all'invio di un artigiano. La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

✓ SPESE ALBERGO

Qualora l'abitazione dell'Assicurato sia inagibile, in conseguenza di uno degli eventi descritti ai commi A/1, A/2, A/3 e A/4 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo.

L'Assicurato nel caso in cui la Centrale Operativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenere il rimborso.

✓ RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno degli eventi descritti ai precedenti comma A/1, A/2, A/3 e A/4, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà a proprie spese, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Se la Centrale Operativa non ha provveduto direttamente ad organizzare il viaggio, l'Assicurato deve conservare il biglietto per il rimborso.

Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sugli eventi che danno luogo alle prestazioni.

✓ INFORMAZIONI TELEFONICHE

Le prestazioni del servizio Informazioni Telefoniche sono fornite dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali e sono prestate gratuitamente nell'ambito della presente sezione.

a) Informazioni Legali

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:

- Famiglia: adozione, affidamento, comunione beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione beni, separazione personale, successione, testamento, tutela.
- Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;

può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere le informazioni richieste.

b) Informazioni Postali

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni postali relativamente a:

- corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici postali, valigia, tariffe e modalità di spedizione;

può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere le informazioni richieste.

c) Informazioni Burocratiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:

- Certificati: buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.
- Documenti Personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- Varie: carta di circolazione, revisione auto, registrazione e tassa cani, ecc.;



- Rilascio e variazione dei suddetti documenti;
può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere le informazioni richieste.

✓ **INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI**

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso per la preventivazione dei lavori.

In caso di benestare all'esecuzione dei medesimi, il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.) resta a totale carico dell'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

- ✗ Sono sempre esclusi i danni:
 - a. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 - b. causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
 - e. di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - f. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - g. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - h. subiti dalle lastre in occasione di operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici; derivanti da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocate; alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.
 - i. indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
 - l. per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
 - m. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Inoltre, relativamente alle Garanzie Particolari sono previste le seguenti esclusioni e limitazioni:

✗ **RICORSO TERZI**

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

✗ **DANNI ELETTRICI**

La Società non indennizza i danni causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione.



✘ **EVENTI SPECIALI**

a) **EVENTI ATMOSFERICI**

La Società non risponde dei danni verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua, da mareggiata e penetrazione di acqua marina, da formazione di ruscelli, da accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, da gelo e sovraccarico di neve, da cedimento o franamento del terreno, subiti da installazioni esterne, da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, da serramenti, da vetrate e lucernari in genere, da lastre di fibrocemento o cemento-amianto e da manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

b) **GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATI**

La Società non indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle parti di fabbricato non rientranti nelle seguenti fattispecie: vetrate, lucernari in genere, serramenti anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

c) **SOVRACCARICO DI NEVE**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da valanghe e slavine, da gelo oltre i danni causati ai fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione, ai lucernari, alle vetrate e serramenti in genere, alle antenne, all'impermeabilizzazione.

d) **EVENTI SOCIO POLITICI**

La Società non risponde dei danni di inondazione o frana, di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, subiti dalle merci in refrigerazione, verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque autorità od in occasione di serrata, di scritte o imbrattamenti di muri esterni, di terrorismo.

e) **TERRORISMO**

La Società non indennizza i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche, da virus informatici di qualsiasi tipo.

f) **ACQUA CONDOTTA**

La Società non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione oltre le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

g) **GELO**

Sono esclusi i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate o in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

h) **OCCLUSIONE DI CONDUTTURE**

Sono escluse le condutture del fabbricato di raccolta e deflusso dell'acqua piovana e i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.

i) **ORDIGNI ESPLOSIVI**

Sono esclusi i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per gli eventi previsti dalla garanzia "Eventi socio-Politici".

l) **FURTO DI FISSI ED INFISSI E GUASTI AGLI STESSI**

Sono esclusi dalla garanzia i fissi e gli infissi che non siano posti a protezione degli accessi esterni dell'abitazione dell'Assicurato.

✘ **RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO**

- La garanzia non è operante per i pannelli radianti.

SEZIONE FURTO

- ✘ Sono esclusi i danni:



- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) causati da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, e nel caso di Società dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti il contenuto assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti il contenuto assicurato rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

✗ RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- a) dalla proprietà di beni immobili;
- b) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c) dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso anche per gioco o divertimento, di veicoli, aeromobili o natanti, salvo quanto espressamente precisato nell'Oggetto dell'assicurazione;
- d) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

Sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato o le persone di cui egli risponda ai sensi di legge abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà degli Assicurati, salvo quanto disposto espressamente in polizza.

✗ RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- 1) lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 494/96; lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 2) infiltrazioni, spargimenti d'acqua e rigurgiti di fogna - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- 3) esercizio da parte dell'Assicurato o di chiunque altro, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale o familiare dell'Assicurato o degli inquilini;
- 4) furto, incendio del fabbricato limitatamente ai danni a cose;
- 5) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle



atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

6) inquinamento o contaminazione dell'atmosfera, di acque e di terreni;

7) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

L'assicurazione non vale per i danni alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

SEZIONE ASSISTENZA

Rischi esclusi

Tutte le prestazioni, fatta eccezione per "l'invio di un artigiano per interventi ordinari", sono prestate non più di tre volte per ciascun anno di validità del servizio.

Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato;

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti della Centrale Operativa derivante dai Servizi prestatati in forza del presente contratto deve essere esercitato a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INCENDIO

FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- euro 1.000 per la garanzia "Eventi sociopolitici" qualora si tratti di "dimora saltuaria";
- euro 100 per le garanzie "Acqua condotta", "Gelo", "Occlusione di condutture" e "Danni elettrici";
- euro 150 per la garanzia "Ricerca guasto e ripristino fabbricato";
- euro 250 per le garanzie "Eventi atmosferici", "Grandine su parti di fabbricato", "Sovraccarico neve", "Eventi Socio-Politici", "Terrorismo", "Ordigni esplosivi";

LIMITI DI INDENNIZZO



In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- il 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per le "spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare"
- il 10% della somma assicurata per il fabbricato, per singolo sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia "Grandine su parti di fabbricati";
- il 30% della somma assicurata per il fabbricato, per singolo sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia "Sovraccarico neve";
- il 50% della somma assicurata per il "contenuto dell'abitazione" per singolo oggetto pregiato;
- il 10% della somma assicurata per il "contenuto dell'abitazione" per "gioielli e preziosi";
- il 2% della somma assicurata per il "contenuto dell'abitazione" per "valori";
- euro 250 per singola "Lastra" con il massimo di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- euro 1.100 per singolo sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia "Ricerca del guasto e ripristino fabbricato";
- euro 1.100 per la garanzia "Furto e guasti di fissi ed infissi";
- euro 2.600 per le garanzie "Gelo", "Occlusione di condutture";
- euro 2.500.000 per sinistro e per anno assicurativo per la garanzia "Terrorismo".

SEZIONE FURTO

FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 50 per le garanzie "Scippo" e "Furto, rapina, estorsione in locali di villeggiatura".

SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato:

1. in caso di "dimora abituale" previa detrazione del:
 - 20% relativamente ai mezzi di chiusura difformi:
 - a) quando nei locali contenenti i beni assicurati vi è presenza di persone e non vengono posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
 - b) qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, risultino difformi dalla clausola sopracitata;
 - 20% qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.
- In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.
2. In caso di "dimora saltuaria" previa detrazione del:
 - 20% sempre operante;
 - 30% relativamente ai mezzi di chiusura difformi qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, risultino difformi dalla clausola sopracitata.

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 40%.

LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro:

- 1) in caso di "dimora abituale", importo superiore a:
 - euro 2.500 per il furto commesso dai dipendenti;
 - il 10% della somma assicurata per il "Contenuto dell'abitazione" relativamente alle garanzie: "Atti vandalici", "Furto, rapina, estorsione nei locali di villeggiatura" fermi i limiti altrimenti previsti, "Spese effettivamente sostenute per la ricostruzione di documenti", "guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato"; relativamente alla garanzia "guasti cagionati dai ladri" il limite di indennizzo



non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 500;
relativamente alla garanzia Furto, Rapina, Estorsione:

- il 50% della somma assicurata per ogni singolo oggetto pregiato;
- il 50% della somma assicurata con il massimo di euro 8.000 per gioielli e preziosi;
- il 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000 per valori.

Qualora il sinistro riguardi oggetti pregiati, gioielli, preziosi e valori custoditi in “mezzi di custodia o casseforti” i limiti di indennizzo si intendono così modificati:

- 75% della somma assicurata per ogni singolo oggetto pregiato;
- 75% della somma assicurata per gioielli e preziosi;
- 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500 per valori.

2) In caso di “dimora saltuaria”, importo superiore a:

- Il 10% della somma assicurata per il “Contenuto dell’abitazione” con il massimo di euro 1500 relativamente alle garanzie: “Atti vandalici”, “guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato”;

relativamente alla garanzia Furto, Rapina, Estorsione:

- il 50% della somma assicurata con il massimo di euro 8.000 per ogni singolo oggetto pregiato;
- il 40% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000 per gioielli e preziosi;
- il 4% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000 per valori;
- il 5% della somma assicurata con il massimo di euro 250 per singolo oggetto per il mobilio, l’arredamento, il vestiario, le provviste, gli attrezzi e le dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

FRANCHIGIE

Sia per la garanzia “Responsabilità Civile del Capofamiglia” sia per la garanzia “Responsabilità Civile del Fabbricato”, il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di euro 200 limitatamente ai danni a cose, salvo quanto previsto per quanto riguarda gli scoperti.

SCOPERTI

Il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato sotto deduzione del 10% con il minimo di euro 250 relativamente alla “Garanzia del capofamiglia”, per le garanzie di cui ai precedenti punti 10), 11), 12), 13).

SEZIONE ASSISTENZA

Garanzia relativa all’invio per interventi di emergenza agli impianti idraulico, termico, elettrico ed agli accessi all’abitazione assicurata di un idraulico, elettricista, fabbro e vetraio.

La Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250.

Garanzia relativa alle spese d’albergo

La Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per evento di euro 250.

Garanzia relativa al rientro anticipato

La Centrale Operativa fornirà a proprie spese, fino ad un massimo complessivo per evento di euro 250 un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).



Dove vale la copertura?



Non sono previste ulteriori informazioni oltre quelle previste dal DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale.

 Che obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: <u>Sezione Incendio Furto</u> Il Contraente o l'Assicurato devono trasmettere all'entro 10 giorni dal sinistro la denuncia contenente un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con indicazione del rispettivo valore.</p> <p><u>Sezione Responsabilità Civile</u> Il Contraente o l'Assicurato devono entro 10 giorni dal sinistro deve darne comunicazione all'Agenzia a cui è assegnata la polizza fornendo tutta la documentazione a disposizione.</p> <p><u>Sezione Assistenza</u> L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Blue Assistance e fornire ogni informazione richiesta</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: relativamente alla garanzia "ASSISTENZA" i sinistri sono gestiti da Blue Assistance.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Oltre a quanto previsto dal DIP, si precisa che il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo. Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 30 giorni. In caso di durata poliennale il premio è versato in una unica soluzione per tutta la durata contrattuale. Il premio è comprensivo di imposte.
Rimborso	Qualora l'assicurazione posseda le seguenti caratteristiche: - sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento; - il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale, nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato al netto delle imposte relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Si precisa che se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conclusione del contratto, ha facoltà di recedere dall'assicurazione.
Risoluzione	Prevista nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo. Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza il Contraente o la Società hanno facoltà di recedere dal contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti della Banca del Piemonte a cui si intende offrire una polizza dedicata alla casa e/o al contenuto e/o alla responsabilità civile (R.C. fabbricato e/o capofamiglia) ed eventualmente alle prestazioni di assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 30% dei premi contabilizzati.
Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 54, di cui euro 40 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 73,61% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati per iscritto a: - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – E-mail: benvenutitaliana@italiana.it La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: - via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma,



	<ul style="list-style-type: none"> - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745 - via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it <p>corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Non prevista.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di Garanzia dell'Assicurato: gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it</p> <p>Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it</p>

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato al netto imposte relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

